

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“NATI CON LA CALZAMAGLIA”

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'organizzazione di volontariato denominata “Nati con la Calzamaglia-ODV” (d'ora in avanti associazione).

ART. 2 - SEDE

2.1) L'associazione ha sede legale a Ferrara, in via G. Pesci n. 181.

L'eventuale cambiamento di sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifiche dell'atto costitutivo, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti l'eventuale cambio di indirizzo.

2.2) E' possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.

Si intende come sezione secondaria una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.

La sede staccata sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

ART. 3 - SCOPI ED ATTIVITA'

SCOPI

3.1) L'associazione opera, come scopo principale, a fini di solidarietà e, quindi, opera esclusivamente a favore di persone terze rispetto all'organizzazione, attraverso attività svolte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale o, comunque, a tutelare i diritti primari delle persone.

Altri scopi dell'associazione sono:

- aiutare e sostenere Associazioni di Volontariato, Enti Pubblici, Cooperative Sociali e qualsiasi altra forma associativa – pubblica e privata – le cui finalità, direttamente o indirettamente, sono quelle di sostenere l'attività di tipo ospedaliera, con particolare predilezione verso i reparti Pediatrici;
- aiutare e sostenere tutte quelle realtà associative di Rievocazione Storiche che, a livello nazionale, operano nel settore folkloristico e delle tradizioni popolari.

3.2) L'associazione opera in uno o più dei seguenti settori:

- assistenza sociale;
- sanitario;
- cultura, promozione e valorizzazione dei beni culturali;
- istruzione e ricerca;
- ambiente, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
- ricreazione finalizzata allo scopo solidaristico;
- sviluppo economico e coesione sociale;
- filantropia e promozione del volontariato;
- sport finalizzato allo scopo solidaristico;

ATTIVITA'

3.3) Per il perseguimento delle predette finalità, l'associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente a favore di terzi, una o più delle seguenti attività:

- organizzazione di eventi/appuntamenti/pubblicazioni ed ogni altra forma di funzione che sia prettamente a fini di solidarietà e, quindi, che si svolga esclusivamente a favore di persone terze rispetto all'organizzazione;
- organizzazione cene di beneficenza, aperitivi di beneficenza e manifestazioni enogastronomiche;
- realizzazione di libri ed opere letterarie;
- organizzazione di mercatini medievali/rinascimentali;
- organizzazione di rievocazioni storiche;
- realizzazione di feste e sagre;
- organizzazione di concerti;
- organizzazione di camminate non agonistiche, corse podistiche, incontri ed eventi sportivi in genere;
- organizzazione incontri, come conferenze aperte al pubblico, incontri-dibattito;
- organizzazione di convegni, seminari, incontri didattici, incontri formativi, incontri di studio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o altri servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere: a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il 2 numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione, per perseguire i propri scopi sociali, potrà stringere e stipulare accordi e convenzioni con altre associazioni o enti pubblici o privati, nel rispetto delle proprie finalità ed autonomia.

ART. 4 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE / PRINCIPI ISPIRATORI

4.1) L'associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

4.2) Le attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti stabiliti dall'assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

4.3) Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:

- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;
- potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, e con istituzioni pubbliche.

4.4) L'associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.

ART. 5 - DURATA

L'associazione ha durata indeterminata.

ART. 6 - SOCI

6.1) L'associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi e negli scopi dell'associazione stessa e desideri collaborare fattivamente alla loro realizzazione. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato. Il socio può recedere in qualsiasi momento.

6.2) I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori (sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo);
- b) soci ordinari (sono coloro che, interessati agli scopi della associazione, si associano successivamente alla sua nascita e prestano la loro attività di volontariato);

Le quote di adesione sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo in misura uguale per tutti i soci. I singoli soci hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, ferma restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

7.1) La richiesta di adesione va presentata con un qualsiasi mezzo idoneo e verificabile (ad es. via fax, e-mail o lettera) per portarne a conoscenza il Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente.

7.2) La domanda di ammissione deve essere esaminata entro 1 mese e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo.

Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta.

Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con un qualsiasi mezzo idoneo e verificabile per portarne a conoscenza l'interessato (ad es. via fax, e-mail o lettera).

7.3) Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni venti per il ricorso all'assemblea: il ricorso deve essere proposto con un qualsiasi mezzo idoneo e verificabile per portarne a conoscenza l'associazione (ad es. via fax, e-mail o lettera).

L'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

7.4) Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

ART. 8 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

8.1) La cessazione della qualità di socio può avvenire:

- per dimissioni volontarie, comunicate con un qualsiasi mezzo idoneo e verificabile (ad es. via fax, e-mail o lettera) per portarne a conoscenza il Consiglio Direttivo;
- per morte;
- decadenza automatica per mancato pagamento della quota sociale per oltre un anno;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'associazione, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'associazione o la sua consistenza patrimoniale.

8.2) L'esclusione deve essere comunicata con un qualsiasi mezzo idoneo e verificabile per portarne a conoscenza l'interessato (ad es. via fax, e-mail o lettera) e l'interessato potrà far ricorso all'assemblea, con le modalità per l'impugnazione del mancato accoglimento della domanda di adesione, come previste nell'articolo 7.3 e 7.5).

8.3) Del venir meno dei soci il Consiglio Direttivo dà comunicazione all'assemblea nella prima riunione utile.

8.4) In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 9 - DIRITTI / DOVERI

9.1) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di partecipare alle assemblee; di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato; di recedere dall'associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

9.2) Tutti i soci hanno parità di diritti; essi hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente.

9.3) I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purchè iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

9.4) I soci sono tenuti: - all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; - a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra; - a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1) Sono organi necessari:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

10.2) Sono organi eventuali:

- il collegio dei revisori dei conti;
- il comitato esecutivo;
- il tesoriere.

L'assemblea, ritenendolo opportuno e necessario, potrà costituire, con espressa delibera, il collegio dei revisori dei conti e nominare i membri; potrà inoltre decidere di costituire, nell'ambito del Consiglio Direttivo, il comitato esecutivo ed il tesoriere, demandandone la nomina allo stesso Consiglio.

In qualsiasi momento avvenga la nomina dei membri dell'organo eventuale, questo avrà una durata corrispondente alla durata prevista per il Consiglio Direttivo in carica o di nuova e contestuale nomina.

10.3) Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 – ASSEMBLEA

11.1) L'assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione, formato da tutti i soci che, al giorno dell'invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti.

Ogni socio dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.

11.2) L'assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;
- è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- quando ne sia fatta.

11.3) L'assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente, lo ritengano utile per l'attività dell'associazione.

11.4) La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto, o altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

11.5) Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea."

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purchè sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza

11.6) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve:

- 1- approvare il bilancio o un rendiconto consuntivo;

- 2- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, compreso l'esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) degli associati;
- 3- determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed eleggerli tra i soci.
- 4- decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
- 5- deliberare, se ritiene, la costituzione del collegio dei revisori dei conti ed eleggerne i membri;
- 6- deliberare le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- 7- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- 8- approvare: la pianta organica dell'eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre associazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- 9- deliberare le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- 10- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente;
- 11- deliberare su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea; è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre (3) a un massimo di 15 (quindici) membri, comunque in numero dispari.

13.2) Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni; i membri del Consiglio possono essere riconfermati.

13.3) Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richieda ed è convocato, a mezzo lettera, email, messaggio telefonico da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

13.4) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trasciversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

13.5) In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l'assemblea provvede alla necessaria sostituzione. Le sostituzioni effettuate nel corso del ~~biennio~~ triennio decadono dalla carica insieme alle cariche in atto alla loro nomina.

13.6) Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali esperti o consulenti, che possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto.

13.7) I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può

nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo

ART. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il Presidente ed il Vicepresidente
- nominare tra i propri membri un segretario ed un tesoriere;
- delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa;
- proporre all'assemblea il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
- redigere il bilancio consuntivo (dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti) da sottoporre all'assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno; ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo)
- convocare le assemblee;
- eseguire le delibere assembleari;
- accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la cessazione della qualità di socio e curare e la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare la pianta organica del personale da presentare all'approvazione dell'assemblea;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 16 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è il naturale sostituto del Presidente in caso egli sia momentaneamente impossibilitato a svolgere la sua attività. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Svolge funzioni di rappresentanza dell'Associazione a tutti i livelli.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 17 - SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.18 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO (organo eventuale)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e: - esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; - verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano; - esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione; - verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti. L'Organo di controllo, quando nominato in

composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.. Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri. 10 Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ART. 21 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui al presente articolo, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

ART. 22- ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro 4 mesi dalla scadenza dell'esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall'associazione.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.⁵ L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 23 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 24 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART.25 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le 11 obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 24.

ART.26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art. 27 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 28 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni, si deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle norme contenute nel libro I del Codice Civile, nonché a quelle previste per i singoli casi specifici delle federazioni alle quali l'associazione aderisce (ove esistano).